



ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI

31 maggio 2024 (prima convocazione)

1° giugno 2024 (seconda convocazione)

RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI DI FAE TECHNOLOGY S.P.A. - SOCIETA' BENEFIT SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione di FAE Technology S.p.A. - Società Benefit (di seguito anche la "**Società**") mette a Vostra disposizione la relazione illustrativa sulle materie poste all'ordine del giorno dell'Assemblea dei Soci convocata, presso il FAE Business Center, via Sandro Pertini 9, Albino (BG), in sede ordinaria e straordinaria, in prima convocazione per il giorno **31 maggio 2024** alle ore 10:00, e, occorrendo, in seconda convocazione per il 1° giugno 2024, stesso luogo e ora, al fine di assumere le necessarie deliberazioni sul seguente ordine del giorno:

ORDINE DEL GIORNO

Parte Ordinaria

- 1) *Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 della Società, corredato della Relazione del Consiglio di Amministrazione. Esame della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2023; deliberazioni inerenti e conseguenti;*
- 2) *Destinazione del risultato di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti;*
- 3) *Determinazione del compenso del Consiglio di Amministrazione.*

Parte Straordinaria

- 1) *Proposta di modifica dello statuto sociale (articoli 9.6, 9.14, 9.15 e 9.26) in relazione alle modalità di presentazione di liste di candidati alla carica di consigliere di amministrazione;*



2) *Proposta di integrazione dello statuto sociale (articolo 8.18) in relazione alle modalità di tenuta dell'assemblea mediante rappresentante designato.*

* * *

Come indicato nell'avviso di convocazione pubblicato in data 15 maggio 2024, si ricorda che – in applicazione dell'art. 106 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 (il "Decreto"), convertito con modificazioni nella legge n. 27 del 24 aprile 2020 e sue successive modifiche ed integrazioni, prorogato fino al 31 dicembre 2024 con la legge n. 21 del 12 marzo 2024 (art. 11, comma 2) – la riunione si svolgerà con l'intervento in assemblea, per le persone ammesse, anche mediante mezzi di telecomunicazione e che il capitale sociale potrà comunque intervenire esclusivamente tramite il rappresentante designato ex art. 135-undecies D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF") con le modalità di cui infra, restando escluso l'accesso ai locali assembleari da parte dei soci o delegati diversi dal predetto Rappresentante Designato.

Per i dettagli concernenti le modalità di conferimento delle deleghe al Rappresentante Designato si rimanda all'avviso di convocazione pubblicato in data 15 maggio 2024 e disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo fae.technology (Sezione *Investor Relations/Assemblee*) e sul sito internet di Borsa Italiana all'indirizzo www.borsaitaliana.it (sezione Azioni/Documenti).

* * *

Parte Ordinaria

In relazione al **primo e al secondo argomento** iscritto all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria, siete convocati in Assemblea, per approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 della Società, il cui progetto è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 30 aprile 2024, e per prendere atto del bilancio consolidato di gruppo relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023, approvato dal Consiglio nella medesima seduta. L'esercizio al 31 dicembre 2023 chiude con un risultato pari ad Euro 3.418.267,00.

Relativamente alla destinazione del risultato di esercizio, il Consiglio di Amministrazione propone, pertanto, di destinare l'utile di esercizio come segue:

- a riserva legale, sino al raggiungimento del quinto del capitale sociale, Euro 12.618,00;



- a copertura delle perdite portate a nuovo da esercizi precedenti, Euro 797.041,00;
- il residuo, a riserva straordinaria, per Euro 2.608.608,00.

Per tutte le informazioni e i commenti di dettaglio si rinvia alla relazione sulla gestione, messa a disposizione del pubblico, insieme con il progetto di bilancio di esercizio, il bilancio consolidato, la relazione dei Sindaci e della Società di Revisione, presso la sede legale, nonché sul sito *internet* della Società (sezione Investor Relations/Assemblee), nei termini previsti dalla vigente normativa, nonché all'indirizzo www.borsaitaliana.it (sezione Azioni/Documenti).

* * *

Si invita pertanto l'Assemblea degli Azionisti ad approvare le seguenti proposte di deliberazione:

- con riferimento al **primo punto** all'ordine del giorno di parte ordinaria:

*“L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di FAE Technology S.p.A. – Società Benefit,
- esaminato il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, corredato della Relazione degli Amministratori sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione e preso atto dei dati del bilancio consolidato al 31 dicembre 2023*

DELIBERA

- a) *di approvare il bilancio di esercizio di FAE Technology S.p.A. - Società Benefit al 31 dicembre 2023, che chiude con un risultato netto in utile di Euro 3.418.267,00, nonché la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione.”*

* * *

- Con riferimento al **secondo punto** all'ordine del giorno di parte ordinaria:

*“L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di FAE Technology S.p.A. - Società Benefit,
- approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 e vista la proposta del Consiglio di Amministrazione*

DELIBERA

- a) *di destinare l'utile di esercizio a Riserva Legale per Euro 12.618,00, a copertura delle perdite portate a nuovo da esercizi precedenti per euro 797.041,00 e a Riserva Straordinaria per Euro 2.608.608,00;*



b) di conferire al Consiglio di Amministrazione – e per esso al Presidente e Amministratore Delegato, con facoltà di sub-delega – ogni potere occorrente per dare esecuzione, anche a mezzo di procuratori, alla presente deliberazione e depositarla per l'iscrizione presso il Registro delle Imprese, accettando e introducendo nelle medesime le modificazioni, aggiunte o soppressioni, formali e non sostanziali, eventualmente richieste.”

* * *

In relazione al **terzo argomento** iscritto all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria, i signori Azionisti sono invitati a deliberare la proposta del Consiglio di Amministrazione di attribuzione di un nuovo emolumento agli amministratori.

Al tal riguardo, si ricorda che l'Assemblea della Società ha deliberato in data 28 giugno 2022 un compenso lordo annuale dei componenti del Consiglio di Amministrazione per un importo complessivo di Euro 385.000,00, ferma la possibilità in capo al Consiglio di Amministrazione di prevedere ulteriori compensi per gli amministratori investiti di particolari cariche ai sensi dell'art. 2389, comma 3, cod. civ.

Alla luce dell'acquisizione di Elettronica GF S.r.l. da parte della Società e della conseguente evoluzione della struttura del gruppo, che comporteranno nuove responsabilità per i consiglieri, nonché degli importanti risultati ottenuti dalla Società nel corso degli ultimi due esercizi, il Consiglio di Amministrazione propone di rideterminare in aumento l'emolumento complessivo previsto in favore dei componenti del Consiglio di Amministrazione, sempre ferma la possibilità in capo al Consiglio di Amministrazione di prevedere ulteriori compensi per gli amministratori investiti di particolari cariche ai sensi dell'art. 2389, comma 3, cod. civ. nel nuovo importo di Euro 550.000,00.

Si invita pertanto l'Assemblea degli Azionisti ad approvare le seguenti proposte di deliberazione:

- con riferimento al **terzo punto** all'ordine del giorno di parte ordinaria:

“L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di FAE Technology S.p.A. – Società Benefit,

DELIBERA

- a) *di fissare la retribuzione del Consiglio di Amministrazione, in sostituzione della precedente delibera del 28 giugno 2022, in complessivi Euro 550.000,00 lordi, pro rata temporis per ciascun esercizio sociale, fermo restando che il medesimo Consiglio di Amministrazione provvederà a deliberare la*



ripartizione di tale compenso complessivo tra i propri membri e potrà assegnare ad amministratori muniti di cariche operative un ulteriore compenso anche in misura variabile e legato ai risultati di impresa.”

* * *

Parte Straordinaria

In relazione al **primo argomento** iscritto all'ordine del giorno dell'Assemblea straordinaria, siete convocati in Assemblea per modificare gli articoli 9.6, 9.14, 9.15 e 9.26 dello Statuto sociale, come indicato nella tabella che segue, al fine di uniformare le predette previsioni statutarie alle modifiche intervenute al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan (il "**Regolamento Emittenti EGM**") con l'Avviso n. 43747 del 17 novembre 2023 ed entrate in vigore il 4 dicembre u.s.

Le nuove disposizioni si concentrano principalmente sull'articolo 6-*bis*, riguardante la nomina dell'amministratore indipendente e il ruolo correlato dell'Euronext Growth Advisor. Prima dell'entrata in vigore delle suddette modifiche, il Regolamento Emittenti EGM richiedeva che l'emittente nominasse e mantenesse almeno un amministratore indipendente, il quale poteva essere scelto, anche ai fini della presentazione delle liste di candidati alla carica di componente del consiglio di amministrazione, tra soggetti preventivamente individuati o valutati positivamente dall'Euronext Growth Advisor ("**EGA**"). Nella revisione delle disposizioni, Borsa Italiana ha ritenuto opportuno eliminare questo onere assegnato all'EGA dopo l'ammissione alle negoziazioni, allineando la disciplina a quanto già in vigore per le società quotate sul mercato regolamentato. In tale contesto, le nuove disposizioni prevedono che la valutazione dei requisiti di indipendenza per gli amministratori sarà compiuta dal Consiglio di Amministrazione dell'emittente al momento della nomina e successivamente in modo annuale. Alla luce di quanto sopra, l'Emittente è chiamato a modificare le previsioni statutarie che fanno ancora riferimento alla preventiva valutazione degli amministratori indipendenti in capo all'EGA.

Testo Vigente	Testo Proposto
Articolo 9.6	Articolo 9.6
9.6. La Società deve nominare e	9.6. La Società deve nominare e

<p>mantenere almeno un amministratore scelto in ottemperanza alla normativa, anche regolamentare applicabile, ivi incluso il Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, <i>pro tempore</i> vigente, il quale deve possedere i requisiti di indipendenza ai sensi dell'articolo 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'articolo 147 <i>ter</i>, comma 4, del TUF (di seguito l'"Amministratore/i Indipendente/i") deve essere scelto tra i candidati che siano stati preventivamente individuati e valutati positivamente dall'Euronext Growth Advisor.</p>	<p>mantenere almeno un amministratore scelto in ottemperanza alla normativa, anche regolamentare applicabile, ivi incluso il Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, <i>pro tempore</i> vigente, il quale deve possedere i requisiti di indipendenza ai sensi dell'articolo 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'articolo 147 <i>ter</i>, comma 4, del TUF (di seguito l'"Amministratore/i Indipendente/i") deve essere scelto tra i candidati che siano stati preventivamente individuati e valutati positivamente dall'Euronext Growth Advisor.</p>
<p>Articolo 9.14</p>	<p>Articolo 9.14</p>
<p>9.14. Le liste prevedono un numero di candidati pari a quelli da eleggere, di cui almeno 1 (uno) in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo, 148, comma 3, del TUF, scelto in ottemperanza alla normativa, anche regolamentare applicabile, ivi incluso il Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, <i>pro tempore</i> vigente, ciascuno abbinato ad un numero progressivo deve essere scelto tra i candidati che siano stati</p>	<p>9.14. Le liste prevedono un numero di candidati pari a quelli da eleggere, di cui almeno 1 (uno) in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo, 148, comma 3, del TUF, scelto in ottemperanza alla normativa, anche regolamentare applicabile, ivi incluso il Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, <i>pro tempore</i> vigente, ciascuno abbinato ad un numero progressivo deve essere scelto tra i candidati che siano stati</p>

<p>preventivamente individuati e valutati positivamente dall'Euronext Growth Advisor.</p>	<p>preventivamente individuati e valutati positivamente dall'Euronext Growth Advisor.</p>
<p>Articolo 9.15</p>	<p>Articolo 9.15</p>
<p>9.15. Le liste inoltre contengono, anche in allegato:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) le informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con indicazione del numero di azioni complessivamente detenute, comprovata da apposita dichiarazione rilasciata da intermediario; (ii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati e il loro <i>curriculum vitae</i>; (iii) una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura e l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal presente Statuto nonché dei requisiti di indipendenza, ove indicato come Amministratore Indipendente; (iv) una dichiarazione del socio o dei soci che le hanno presentate che i 	<p>9.15. Le liste inoltre contengono, anche in allegato:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) le informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con indicazione del numero di azioni complessivamente detenute, comprovata da apposita dichiarazione rilasciata da intermediario; (ii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati e il loro <i>curriculum vitae</i>; (iii) una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura e l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal presente Statuto nonché dei requisiti di indipendenza, ove indicato come Amministratore Indipendente; (iv) una dichiarazione del socio o dei soci che le hanno presentate che i

<p>candidati alla carica di Amministratore Indipendente sono stati scelti in ottemperanza alla normativa, anche regolamentare applicabile, ivi incluso il Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, <i>pro tempore</i> vigente;</p> <p>(v) un documento rilasciato dall'Euronext Growth Advisor della Società attestante che il candidato indipendente è stato preventivamente individuato o valutato positivamente dall'Euronext Growth Advisor della Società;</p> <p>(vi) ogni altra ulteriore dichiarazione o informazione prevista della legge o delle norme regolamentari applicabili.</p>	<p>candidati alla carica di Amministratore Indipendente sono stati scelti in ottemperanza alla normativa, anche regolamentare applicabile, ivi incluso il Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, <i>pro tempore</i> vigente;</p> <p>(v) un documento rilasciato dall'Euronext Growth Advisor della Società attestante che il candidato indipendente è stato preventivamente individuato o valutato positivamente dall'Euronext Growth Advisor della Società;</p> <p>(vi) ogni altra ulteriore dichiarazione o informazione prevista della legge o delle norme regolamentari applicabili.</p>
<p>Articolo 9.26</p>	<p>Articolo 9.26</p>
<p>9.26. In caso di cessazione della carica, per qualunque causa, di uno o più amministratori, la loro sostituzione è effettuata secondo le disposizioni dell'articolo 2386 del Codice Civile mediante cooptazione del candidato collocato nella medesima lista di</p>	<p>9.26. In caso di cessazione della carica, per qualunque causa, di uno o più amministratori, la loro sostituzione è effettuata secondo le disposizioni dell'articolo 2386 del Codice Civile mediante cooptazione del candidato collocato nella medesima lista di</p>

<p>appartenenza dell'amministratore venuto meno o comunque da altro nominativo scelto dal Consiglio di Amministrazione, fermo restando l'obbligo di rispettare il numero minimo di Amministratori Indipendenti sopra stabilito. Qualora sia cessato un Amministratore Indipendente, l'amministratore cooptato dovrà: (i) essere in possesso dei requisiti di indipendenza; e (ii) essere stato preventivamente individuato o positivamente valutato dall'Euronext Growth Advisor. Qualora i soggetti cooptati non presentino i requisiti richiesti dalla normativa legislativa e regolamentare vigente per l'assunzione della carica, l'Assemblea successiva provvede alla sostituzione secondo le maggioranze di legge. Qualora sia cessato un amministratore eletto dalla lista risultata seconda per numero di voti, l'amministratore cooptato sarà il primo dei non eletti dalla originaria lista di minoranza. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea. Resta fermo l'obbligo di rispettare il numero minimo di Amministratori Indipendenti sopra</p>	<p>appartenenza dell'amministratore venuto meno o comunque da altro nominativo scelto dal Consiglio di Amministrazione, fermo restando l'obbligo di rispettare il numero minimo di Amministratori Indipendenti sopra stabilito. Qualora sia cessato un Amministratore Indipendente, l'amministratore cooptato dovrà: (i) essere in possesso dei requisiti di indipendenza; e (ii) essere stato preventivamente individuato o positivamente valutato dall'Euronext Growth Advisor. Qualora i soggetti cooptati non presentino i requisiti richiesti dalla normativa legislativa e regolamentare vigente per l'assunzione della carica, l'Assemblea successiva provvede alla sostituzione secondo le maggioranze di legge. Qualora sia cessato un amministratore eletto dalla lista risultata seconda per numero di voti, l'amministratore cooptato sarà il primo dei non eletti dalla originaria lista di minoranza. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea. Resta fermo l'obbligo di rispettare il numero minimo di Amministratori Indipendenti sopra</p>
--	--



stabilito.	stabilito.
------------	------------

La modifica degli articoli 9.6, 9.14, 9.15 e 9.26 dello Statuto, proposta dal Consiglio di Amministrazione, non comporta il diritto di recesso in capo agli Azionisti che non abbiano concorso alla deliberazione in quanto non ricorre alcuno dei casi contemplati dall'articolo 2437 del Codice Civile né da altre disposizioni di legge o regolamentare o statutarie vigenti e applicabili.

* * *

Tenuto conto di quanto precede, sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente proposta di delibera:

- con riferimento al **primo punto** di parte straordinaria all'ordine del giorno:

“L’Assemblea straordinaria degli Azionisti di FAE Technology S.p.A. – Società Benefit,

DELIBERA

- 1) di modificare gli articoli 9.6, 9.14, 9.15 e 9.26 dello Statuto sociale come illustrate nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e nel testo di seguito riportato, così adottando il testo di Statuto allegato al presente verbale, così come ulteriormente eventualmente modificato alla luce delle proposte di cui ai restanti punti all'ordine del giorno di parte straordinaria.*

Articolo 9.6

"9.6. La Società deve nominare e mantenere almeno un amministratore scelto in ottemperanza alla normativa, anche regolamentare applicabile, ivi incluso il Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, pro tempore vigente, il quale deve possedere i requisiti di indipendenza ai sensi dell'articolo 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'articolo 147 ter, comma 4, del TUF (di seguito l'“Amministratore/i Indipendente/i”)."

Articolo 9.14

"9.14. Le liste prevedono un numero di candidati pari a quelli da eleggere, di cui almeno 1 (uno) in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo, 148, comma 3, del TUF, scelto in ottemperanza alla normativa, anche regolamentare applicabile, ivi incluso il Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, pro tempore vigente, ciascuno abbinato ad un numero progressivo."

Articolo 9.15

"9.15. Le liste inoltre contengono, anche in allegato:

- (i) le informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con indicazione del numero di azioni complessivamente detenute, comprovata da apposita dichiarazione rilasciata da intermediario;
- (ii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati e il loro curriculum vitae;
- (iii) una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura e l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal presente Statuto nonché dei requisiti di indipendenza, ove indicato come Amministratore Indipendente;
- (iv) una dichiarazione del socio o dei soci che le hanno presentate che i candidati alla carica di Amministratore Indipendente sono stati scelti in ottemperanza alla normativa, anche regolamentare applicabile, ivi incluso il Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, pro tempore vigente;
- (v) ogni altra ulteriore dichiarazione o informazione prevista della legge o delle norme regolamentari applicabili."

Articolo 9.26

"9.26. In caso di cessazione della carica, per qualunque causa, di uno o più amministratori, la loro sostituzione è effettuata secondo le disposizioni dell'articolo 2386 del Codice Civile mediante cooptazione del candidato collocato nella medesima lista di appartenenza dell'amministratore venuto meno o comunque da altro nominativo scelto dal Consiglio di Amministrazione, fermo restando l'obbligo di rispettare il numero minimo di Amministratori Indipendenti sopra stabilito. Qualora sia cessato un Amministratore Indipendente, l'amministratore cooptato dovrà essere in possesso dei requisiti di indipendenza. Qualora i soggetti cooptati non presentino i requisiti richiesti dalla normativa legislativa e regolamentare vigente per l'assunzione della carica, l'Assemblea successiva provvede alla sostituzione secondo le maggioranze di legge. Qualora sia cessato un amministratore eletto dalla lista risultata seconda per numero di voti, l'amministratore cooptato sarà il primo dei non eletti dalla originaria lista di minoranza. Gli amministratori così



nominati restano in carica fino alla successiva assemblea. Resta fermo l'obbligo di rispettare il numero minimo di Amministratori Indipendenti sopra stabilito.”

* * *

In relazione al **secondo argomento** iscritto all'ordine del giorno dell'Assemblea straordinaria, siete convocati in Assemblea per modificare l'articolo 8.18 dello Statuto sociale, come indicato nella tabella che segue, al fine di recepire in Statuto la facoltà concessa dall'articolo 135-undecies.1, comma 1 e comma 4, del D.lgs. 58 del 24 febbraio 1998 e s.m.i. (il "TUF"), introdotto dall'articolo 11 della Legge n. 21 del 12 marzo 2024, di prevedere in statuto, anche con riguardo alle società ammesse alle negoziazioni su un sistema multilaterale di negoziazione, che l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto avvengano esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies TUF.

In particolare, il nuovo art. 135-undecies.1 TUF prevede, inter alia, che al rappresentante designato in via esclusiva possono essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'art. 135-novies, in deroga all'art. 135-undecies TUF comma 4. L'art. 135-undecies.1 TUF si applica alle società con azioni quotate, ma anche, per espressa previsione normativa, alle società ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione. Benché l'estensione alle società sugli MTF faccia riferimento al solo comma 1, che è la disposizione che consente agli statuti di prevedere il ricorso al rappresentante designato in via esclusiva, si devono ritenere applicabili, *mutatis mutandis*, anche i commi successivi nella misura in cui disciplinano le modalità di esercizio del diritto di presentare proposte di delibera e di porre domande, diritti riconosciuti dall'ordinamento ai soci che intervengono fisicamente in assemblea.

La clausola statutaria proposta prevede il ricorso al rappresentante designato in via esclusiva non come unica modalità di svolgimento dell'assemblea, ma rimettendo al Consiglio di Amministrazione la valutazione circa l'opportunità di avvalersene in sede di convocazione delle singole assemblee. A questo scopo, è l'avviso di convocazione della singola assemblea che fornirà tali indicazioni.

Si propone pertanto di modificare l'art. 8.18 dello Statuto Sociale affinché la Società, tenuto anche conto dell'attuale assetto proprietario, possa avvalersi della facoltà di individuare un



rappresentante designato garantendo così ai soci un efficace e pratico strumento di partecipazione al voto.

Infatti, ad avviso del Consiglio di Amministrazione, il rappresentante designato rappresenta uno strumento per agevolare gli azionisti della Società che possono così designare un soggetto individuato dall'emittente a rappresentarli nell'assemblea degli azionisti, impartendo allo stesso precise istruzioni di voto.

Inoltre, tale strumento consentirebbe di svolgere i lavori assembleari in maniera più ordinata senza tuttavia alterare i diritti degli azionisti, il cui esercizio sarebbe semplicemente anticipato ad un momento anteriore rispetto all'adunanza.

Testo Vigente	Testo Proposto
Articolo 8.18	Articolo 8.18
8.18. Per quanto non diversamente disposto, l'intervento e il voto sono regolati dalla legge.	8.18. La Società ha altresì facoltà di designare per ciascuna Assemblea uno o più soggetti ai quali gli aventi diritto di voto possono conferire, con le modalità e nei termini previsti dalla legge e dalle disposizioni regolamentari pro tempore vigenti, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto. Ove previsto e/o consentito dalla legge e/o dalle disposizioni regolamentari pro tempore vigenti, la Società potrà prevedere che l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in Assemblea da parte degli aventi diritto possa anche avvenire

	<p>esclusivamente mediante conferimento di delega (o subdelega) di voto ad un soggetto, con le modalità previste dalle medesime leggi e/o disposizioni regolamentari. In tale caso troveranno applicazione l'articolo 135-undecies del TUF, come richiamato dall'art. 135-undecies.1, comma 4, TUF e le conseguenti norme di cui ai regolamenti Consob di attuazione, come di volta in volta modificate e/o integrate. Gli eventuali rappresentanti designati e le necessarie istruzioni operative sono riportati (anche per estratto) nell'avviso di convocazione della riunione.</p> <p>Per quanto non diversamente disposto, l'intervento e il voto sono regolati dalla legge.</p>
--	--

La modifica dell'art. 8.18 dello Statuto, proposta dal Consiglio di Amministrazione, che recepisce il modello assembleare previsto dall'art. 135-undecies.1 TUF, non comprimendo i diritti di informazione e voto dei soci ma prevedendone l'esercizio con forme, modalità e tempi diversi, non comporta il diritto di recesso in capo agli Azionisti che non abbiano concorso alla deliberazione in quanto non ricorre alcuno dei casi contemplati dall'articolo 2437 del Codice Civile né da altre disposizioni di legge o regolamentare o statutarie vigenti e applicabili.

* * *

Tenuto conto di quanto precede, sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente proposta di delibera:

- con riferimento al **secondo punto** di parte straordinaria all'ordine del giorno:



“L’Assemblea straordinaria degli Azionisti di FAE Technology S.p.A. - Società Benefit,

DELIBERA

- 1) *di modificare l'articolo 8.18 dello Statuto sociale come illustrato nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e nel testo di seguito riportato, così adottando il testo di Statuto allegato al presente verbale, così come ulteriormente eventualmente modificato alla luce delle proposte di cui ai restanti punti all'ordine del giorno di parte straordinaria:*

Articolo 8.18

"8.18. La Società ha altresì facoltà di designare per ciascuna assemblea uno o più soggetti ai quali gli aventi diritto di voto possono conferire, con le modalità e nei termini previsti dalla legge e dalle disposizioni regolamentari pro tempore vigenti, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto. Ove previsto e/o consentito dalla legge e/o dalle disposizioni regolamentari pro tempore vigenti, la Società potrà prevedere che l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in Assemblea da parte degli aventi diritto possa anche avvenire esclusivamente mediante conferimento di delega (o subdelega) di voto ad un soggetto, con le modalità previste dalle medesime leggi e/o disposizioni regolamentari. In tale caso troveranno applicazione l'articolo 135-undecies del TUF, come richiamato dall'art. 135-undecies.1, comma 4, TUF e le conseguenti norme di cui ai regolamenti Consob di attuazione, come di volta in volta modificate e/o integrate. Gli eventuali rappresentanti designati e le necessarie istruzioni operative sono riportati (anche per estratto) nell'avviso di convocazione della riunione. Per quanto non diversamente disposto, l'intervento e il voto sono regolati dalla legge."

- 2) *di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente e Amministratore Delegato, con facoltà di subdelega, in via disgiunta tra loro, ogni più ampio potere, nessuno escluso ed eccettuato, per rendere esecutiva a norma di legge la deliberazione di cui al precedente punto (i), anche introducendo nella stessa eventuali modifiche o integrazioni (che non alterino la sostanza della deliberazione medesima) che fossero opportune e/o richieste per l'iscrizione nel Registro delle Imprese e, in genere, provvedere a qualsivoglia adempimento all'uopo necessario."*

* * *

Gazzaniga (BG), 15 maggio 2024

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente e Amministratore Delegato



Gianmarco Lanza